

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA ENZIO TARANTELLI (CIRET)

Convenzione per il rinnovo del "Centro Interuniversitario"

Tra

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede e domicilio fiscale in Roma, P.le Aldo Moro, 5, codice fiscale n. 80209930587 – P.IVA 02133771002, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore Prof.ssa Antonella Polimeni, debitamente autorizzata a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi di Bergamo, con sede e domicilio fiscale in Bergamo, Via Salvecchio, 19, codice fiscale n. 80004350163 - P.IVA 01612800167, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Sergio Cavalieri, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi di Salerno, con sede e domicilio fiscale in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II, 132, codice fiscale n. 03607980657 - P.IVA 00851300657, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Vincenzo Loia, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi di Torino, con sede e domicilio fiscale in Torino, Via Verdi, 8, codice fiscale n. 80088230018 - P.IVA 02099550010, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Geuna, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con sede e domicilio fiscale in Modena, Via Università 4, codice fiscale e P.IVA n. 00427620364, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Carlo Adolfo Porro, debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

Art. 1 - Finalità della Convenzione

È rinnovata, a norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80, la Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "Centro Interuniversitario di Ricerca Ezio Tarantelli", tra le Università e gli Enti di Ricerca che sottoscrivono la presente Convenzione e meglio indicate in epigrafe, al fine di gestire iniziative comuni riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale e fornitura di servizi, attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline impartite nelle Università ed Enti afferenti.

Il Centro Interuniversitario di Ricerca Ezio Tarantelli è regolato dai seguenti articoli da ritenersi, nella loro interezza, quale Convenzione Istitutiva del Centro.

Art. 2 – Scopi, obiettivi e attività

Il Centro si propone di perseguire i propri scopi e obiettivi:

1. promuovere, eseguire e coordinare ricerche economiche e giuridiche, di carattere teorico e empirico, condotte con particolare attenzione agli aspetti istituzionali e utilizzando un approccio critico (i) sui sistemi di relazioni industriali, sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro, sulle politiche occupazionali e quelle dei redditi; (ii) sui meccanismi che determinano la produttività del lavoro, la distribuzione primaria del reddito e la redistribuzione attraverso l'azione pubblica; (iii) sulle modalità di sostegno pubblico alla crescita economica e alla coesione sociale; (iv) sull'impiego delle risorse umane, sullo sviluppo delle competenze e sull'investimento nel capitale umano;

2. favorire lo scambio di informazioni e sviluppare ogni forma di collaborazione tra i Dipartimenti afferenti al Centro;

3. stabilire rapporti di collaborazione scientifica con Università ed Enti di ricerca, nazionali e internazionali operanti negli ambiti di attività del Centro;

4. divulgare nelle sedi appropriate, a livello nazionale e internazionale, i risultati scientifici delle proprie ricerche e le loro ricadute per la conduzione della politica economica.

Il Centro perseguirà le proprie finalità **in modo non concorrenziale** alle finalità istituzionali proprie degli Atenei ed Enti di Ricerca aderenti:

- a) realizzando autonomamente progetti di ricerca;
- b) promuovendo incontri di studio, seminari e convegni, anche di carattere internazionale;
- c) curando la pubblicazione di rapporti periodici e curando o sollecitando pubblicazioni scientifiche individuali e collettive;
- d) realizzando collaborazioni e scambi con analoghi centri di ricerca a livello internazionale e con altri soggetti pubblici e privati impegnati nelle tematiche oggetto di attività del Centro;
- e) collaborando con studenti, docenti, ricercatori e studiosi che, anche avvalendosi di borse, sovvenzioni o contratti di ricerca, intendono svolgere individualmente attività di ricerca su temi che rientrano nei programmi scientifici del Centro;

Art. 3 - Sede e organizzazione

Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi e organizzativi, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Economia e diritto, Via del Castro Laurenziano, 9 00161, Roma, Italia.

La gestione amministrativa e contabile è affidata al Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della medesima.

Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università e degli Enti di Ricerca contraenti articolandosi in base ai piani e ai programmi elaborati dal Consiglio Direttivo di cui ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9.

Ogni Università o Ente aderente contribuirà alle attività del Centro con le proprie risorse in termini di apparecchiature, strumentazione e personale che Istituti e Dipartimenti di Università ed Enti convenzionati, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.

Il Centro dovrà rimborsare i costi di gestione che l'Ateneo sostiene per eventuali spazi messi a disposizione calcolati periodicamente con apposito provvedimento amministrativo. Qualora il Centro richieda all'Ateneo la disponibilità di ulteriori servizi (per esempio l'utilizzo di linee telefoniche) anche tali costi dovranno essere rimborsati.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università e gli Enti convenzionati.

Art. 4 - Personale aderente al Centro e collaboratori

Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università e agli Enti convenzionati, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo assenso, ove previsto, dai rispettivi ordinamenti, dei competenti organi accademici; in mancanza di previsioni espresse si richiede l'assenso del Dipartimento di afferenza.

La domanda di adesione è inoltrata al Direttore e da questi trasmessa al Consiglio Direttivo, che ne delibera l'accettazione. In caso di revoca dell'adesione dei singoli partecipanti, si seguirà la medesima modalità inoltrando professori e ricercatori la propria dichiarazione di revoca al Direttore che la trasmetterà al Consiglio Direttivo per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente in dipendenza dall'adesione al Centro.

Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio Direttivo, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca e altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari di interesse del Centro.

Art. 5 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Direttivo.
- c) il Consiglio Scientifico.

Art. 6 - Il Direttore

Il Direttore del Centro rappresenta il Centro nei rapporti con i terzi e ne è responsabile.

Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio di Dipartimento dell'Università sede amministrativa del Centro tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del Centro che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti. La sua nomina viene formalizzata con Decreto del Rettore della Università ospitante la sede amministrativa.

Il Direttore dura in carica un triennio, rinnovabile per una sola volta.

Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi, il Direttore del Dipartimento dell'Università, sede amministrativa del Centro, provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi. Nel frattempo, qualora il Direttore del Centro sia impedito all'esercizio delle sue funzioni, il vicedirettore, oppure in assenza di questo, il decano fra i membri del Consiglio Direttivo, svolgerà le attività di ordinaria amministrazione.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) vigila sull'osservanza della presente Convenzione istitutiva e della normativa vigente;
- c) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le relative attribuzioni;
- d) sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo:
 - 1. il programma triennale di sviluppo,
 - 2. il piano annuale di attività,
 - 3. i documenti contabili correlati alla programmazione,
 - 4. la relazione annuale complessiva che comprende una relazione sui risultati scientifici sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta

dai responsabili delle attività di ricerca e una relazione sulla situazione economico-finanziaria, sulla base dei dati contabili-amministrativi e dei consuntivi inviati dal Dipartimento afferente, evidenziando eventuali eventi che hanno rappresentato una criticità economico-finanziaria nonché debitoria per il Centro;

- e) invia alle Università e agli Enti convenzionati, al fine di consentire l'adeguato monitoraggio da parte di questi, una relazione annua sulle attività svolte con allegati i relativi rendiconti scientifici e finanziari;
- f) svolge i compiti previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa, e stipula, insieme al responsabile scientifico, i contratti attivi;
- g) garantisce alle Università e agli Enti aderenti al Centro e ai collaboratori che vi afferiscono la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
- h) nomina il Vicedirettore all'interno dei rappresentanti del Consiglio Direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro. È composto dal Direttore stesso e da un rappresentante per ciascuna delle Università ed Enti convenzionati. Ciascun rappresentante è nominato dall'Università o Ente partecipante che rappresenta, secondo le norme in vigore nello stesso. Il rappresentante nominato dura in carica tre anni e il suo mandato può essere rinnovato una sola volta.

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

- a) assume tutte le delibere di carattere scientifico e organizzativo necessarie al funzionamento del Centro;
- b) delibera su eventuali modifiche del presente testo Convenzionale, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici delle Università ed Enti convenzionati;
- c) approva il programma triennale di sviluppo del Centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del Direttore, il piano annuale di attività del Centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;
- d) approva la relazione annuale predisposta dal Direttore;
- e) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile e allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile;
- f) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, le richieste di finanziamento, gli accordi con i Dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti, approvati in sede di adesione alla presente convenzione, nonché le modifiche a tali accordi;
- g) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del Centro e dispone sull'utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o al medesimo concesse in uso,

nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro;

h) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Università ed Enti e di ritiro di adesione di docenti;

i) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;

l) approva la proposta di rinnovo del Centro per il periodo convenzionale successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo delle Università ed Enti convenzionati;

m) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo delle Università ed Enti convenzionati;

n) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno. Esso si riunisce, ogni qualvolta necessario, per la programmazione e gestione delle attività per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore, il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal vicedirettore o, in assenza di questi, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta dal Direttore per iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

Il Direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quinto dei membri del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione ai componenti con almeno 24 ore di preavviso.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

Il Responsabile Amministrativo del Centro, nominato dall'Ente ospitante la sede amministrativa del medesimo, svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante.

È facoltà del Direttore, quando ritiene opportuno, indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al Centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal Centro.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sarà invitata a partecipare (senza diritto di voto) la vedova del professor Ezio Tarantelli, Carol Beebe Tarantelli o suo figlio Luca o altra persona indicata dalla famiglia Tarantelli, poiché tra gli obiettivi del Centro c'è quello di onorare la memoria del Professor Tarantelli.

Art. 8 – Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è un organo, indipendente dagli altri organi del Centro, sia consultivo, per la valutazione di richieste o proposte rivolte al Centro, sia ispiratore di interventi che, sulla base delle specifiche competenze dei suoi componenti, riterrà opportuno proporre al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Scientifico è formato da un minimo di quattro e un massimo di dieci componenti scelti dal Consiglio Direttivo nell'ambito di una rosa di candidati espressa dalle Università e dagli Enti aderenti al Centro tra rilevanti personalità scientifiche nel campo delle ricerche oggetto di attività del Centro.

Il Consiglio Scientifico è presieduto da un Presidente, che viene designato dal Direttore del Centro fra i membri del Consiglio Scientifico.

Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Presidente del Consiglio Scientifico, sentiti gli altri membri, predispone annualmente un calendario delle riunioni e redige, di volta in volta, l'Ordine del giorno.

Il Consiglio Scientifico, deliberando a maggioranza semplice su istanza del suo Presidente, può invitare alle riunioni i componenti del Consiglio Direttivo o altre personalità esterne o interne all'Associazione relativamente a questioni scientifiche che richiedano la loro presenza.

Nella eventualità di dimissioni od altro impedimento di uno o più membri del Comitato, essi possono essere sostituiti. Qualora il numero dei membri del Comitato si riduca a meno di quattro, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Consiglio Scientifico, provvede alla nomina dei nuovi membri fino a concorrenza del numero minimo.

Il Consiglio Scientifico ha la durata di tre anni.

Art. 9 - Funzionamento interno del Centro

Le attività scientifiche del Centro saranno svolte in base ai piani e ai programmi elaborati dal Consiglio Direttivo del Centro stesso.

Il funzionamento scientifico del Centro sarà regolato da eventuali apposite norme interne che stabiliranno, tra l'altro, le modalità di formulazione dei programmi di cooperazione scientifica a partire dalle proposte di singoli o gruppi di appartenenti al Centro.

Art. 10 - Finanziamenti

Il Centro, privo di autonomia amministrativa e contabile, non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta singoli partecipanti, agendo in nome e per conto proprio.

I partecipanti al Centro non si assumono le obbligazioni del Centro né possono assumere obbligazioni per conto del Centro. È esclusa ogni garanzia delle Università ed Enti partecipanti su eventuali prestiti contratti dal Centro.

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati nazionali o esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario ed eventuali finanziamenti dagli Atenei o dai Dipartimenti ed Enti di riferimento, erogati su base facoltativa, previa approvazione degli organi di governo delle Università e degli Enti convenzionati.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento, sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico.

La gestione amministrativo-contabile del Centro si informa, oltre che alle previsioni della legge 240/2010 del d.lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità

economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e stabilità e sostenibilità economiche.

I finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi a iniziative comuni saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista in caso di scioglimento anticipato.

In caso di criticità finanziarie, qualora fossero presenti perdite economiche, queste in nessun caso potrebbero gravare sul bilancio delle Università e degli Enti convenzionati. Qualora sia possibile individuare il Dipartimento responsabile del dissesto, il deficit finanziario o la perdita sono imputati alla sezione scientifica medesima e gravano sull'Ente o sull'Università cui il Dipartimento fa capo. Nel caso in cui il Centro sia totalmente insolvente e non sia possibile l'individuazione di responsabilità di cui al punto precedente, i deficit finanziari vengono ripartiti in parti uguali tra le Università e gli Enti convenzionati.

Le richieste e l'accettazione di ogni finanziamento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo e firmate dal Direttore del Centro. L'amministrazione di tali finanziamenti sarà effettuata in conformità al Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso la sede amministrativa del Centro. I contratti e le convenzioni previste dal presente articolo saranno stipulati in conformità a quanto stabilito dal citato Regolamento.

Art. 11 - Gestione Patrimoniale

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università e gli Enti aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.

Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.

I registri inventariali/dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Art. 12 - Nuove adesioni

Possono entrare a far parte del Centro altre Università o Enti di Ricerca dietro richiesta da formularsi al Direttore del Centro. Previa approvazione del Consiglio Direttivo e degli organi deliberanti delle Università e degli Enti convenzionati, le nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, sottoscritti dai soli rappresentanti delle Università o Enti di Ricerca richiedenti nonché dal Rettore della Sede Amministrativa o dal Rappresentante Legale per gli Enti di Ricerca.

Art. 13 - Stipula durata e rinnovo

La presente Convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale o elettronica avanzata/qualificata, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario e ha sei anni di validità. Per ultimo firmatario è da intendersi, ai sensi del successivo comma 3 del presente

articolo, l'ente che sottoscrive per ultimo entro la scadenza della preesistente Convenzione o comunque entro la data indicata dall'Università sede ospitante nella comunicazione di avvio del processo di sottoscrizione finalizzato al rinnovo.

Il rinnovo sarà attuato mediante acquisizione delle delibere da parte delle Università e degli Enti aderenti, mediante stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell'attività svolta dal Centro nel periodo precedente.

Le delibere di rinnovo dei vari partecipanti dovranno pervenire entro sei mesi antecedenti alla scadenza della presente Convenzione, al fine di regolamentare le attività del Centro senza soluzione di continuità. La Convenzione di rinnovo verrà firmata in coincidenza o con vigenza dalla data scadenza della Convenzione precedente. Le Università e gli Enti che delibereranno e sottoscriveranno successivamente a tale rinnovo, e quindi successivamente all'ultimo firmatario come definito al precedente comma 1, firmeranno, su richiesta da avanzare al Direttore del Centro e da approvare da parte del Comitato Direttivo del medesimo, un atto aggiuntivo e verranno reintegrati da tale data nelle attività del Centro, senza necessità di ulteriori delibere di approvazione da parte delle Università e degli Enti sottoscrittori.

Ai fini del rinnovo, il Centro dovrà presentare a tutte le Università ed Enti aderenti una relazione complessiva sull'attività, comprendente i risultati scientifici e gli obiettivi raggiunti (progetti di ricerca attivati, pubblicazioni, convegni, seminari, contratti di lavoro e ricerca, borse di studio, ecc.), nonché che rappresenti la situazione economico-finanziaria e contabile del Centro nell'ultimo periodo convenzionale, le motivazioni al proseguimento del Centro e un piano di sviluppo per il periodo di rinnovo, comprendente la sostenibilità finanziaria, sottoscritta dal Direttore.

Art. 14 - Recesso

Ciascuna Università o Ente convenzionato può esercitare l'azione di recesso, da comunicarsi con preavviso di sei mesi con lettera raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro, al Rappresentante legale dell'Università o Ente ospitante nonché alle altre Università o Enti convenzionati. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università o Ente receduto di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art.15 - Scioglimento e disattivazione

Il Centro è sciolto anticipatamente dagli Organi di governo dell'Università sede amministrativa su proposta del Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nei casi di:

- venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
- manifesta e perdurante criticità economico-finanziaria del Centro;
- inadempienza da parte dei membri del Centro agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ciascuno per le proprie competenze;
- venir meno della pluralità delle Università e Enti aderenti (ovvero, riduzione a uno degli Atenei o Enti interessati),
- assenza o inadeguatezza di benefici economici e di ricerca a favore delle Università e Enti aderenti;
- mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;

- sostanziale inattività, inadeguatezza e/o impossibilità del Centro di raggiungere e conseguire le proprie finalità ed i propri obiettivi prefissati;
- assenza di benefici a favore delle Università e degli Enti partecipanti;
- insostenibilità in termini di efficienza ed efficacia delle attività svolte.

Entro sei mesi dalla delibera del Consiglio Direttivo circa l'accertamento della causa di scioglimento anticipato del Centro, individuata ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento.

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le dovute cautele verso i terzi interessati.

Lo scioglimento si perfeziona con l'adozione di apposite delibere da parte degli Organi di Governo dell'Università sede ospitante e diviene efficace con la comunicazione al Direttore del Centro e a tutte le Università ed Enti aderenti, di tale decisione. Le altre Università ed Enti aderenti, tramite apposite delibere degli Organi Collegiali, prenderanno atto dello scioglimento e della disattivazione del Centro.

L'Università sede amministrativa del Centro disporrà l'assorbimento di tutte le attività residue al Dipartimento di afferenza del Centro medesimo.

Art. 16 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati all'Università concedente.

Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi, previa apposita delibera in tal senso del Consiglio Direttivo, resteranno di proprietà dell'Università o Ente presso cui al momento dello scioglimento risultano installati o collocati.

Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università ed Enti aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo, mentre i fondi assegnati in forma divisa alle varie Università ed Enti aderenti confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Art. 17 – Obblighi informativi e di monitoraggio

Annualmente, il Centro, a cura del suo Direttore, trasmette alle Università ed Enti aderenti una relazione scientifica sulle attività svolte e un resoconto esaustivo sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, evidenziando eventuali criticità nonché segnalando eventuali situazioni debitorie critiche per il Centro.

Da tali relazioni e resoconti dovranno emergere con chiarezza i benefici derivanti alle Università ed Enti convenzionati dallo svolgimento delle attività. Nello specifico tali documenti devono contenere:

- volume di attività;
- grado di conseguimento degli obiettivi dichiarati e analisi delle cause di mancato raggiungimento;

- grado di realizzazione delle previsioni economico-finanziarie ed analisi degli scostamenti (equilibrio economico);
- situazione debitoria e creditoria (equilibrio finanziario);
- numero di progetti implementati, risultati delle ricerche;
- numero di pubblicazioni, eventi, congressi e seminari;
- aspetti reputazionali (ritorni di immagine, presenza sul territorio, citazioni);
- i risultati delle ricerche che hanno trovato applicazione e utilità nel sistema produttivo e nei servizi;
- i docenti che partecipano alle attività del Centro;
- ogni altra informazione utile a valutare le attività.

Il Direttore provvederà a inoltrare direttamente o tramite i rappresentanti di ciascuna Università e Ente nel Consiglio Direttivo, la predetta documentazione alle Università e agli Enti convenzionati.

Art. 18 - Titolarità dei risultati e tutela della proprietà intellettuale

Ai fini della presente Convenzione, con il termine "Risultati" si intende qualsiasi invenzione, software opera dell'ingegno, creazioni ed elaborati intellettuali, dato, conoscenza, o informazione che possono essere oggetto di tutela brevettuale o di tutela in termini di diritto d'autore, ottenuti in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di essa dalle istituzioni convenzionate (a titolo meramente esemplificativo, il termine "Risultati" s'intende inclusivo di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle attività svolte dal Centro).

Fatti salvi i diritti morali d'autore, riconosciuti agli autori in qualità di persone fisiche, i diritti patrimoniali sui Risultati, di cui al comma precedente, derivanti dalle attività del Centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività.

In tutti i casi in cui i medesimi Risultati di cui sopra ottenuti congiuntamente, la titolarità dei relativi diritti sarà congiunta e le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati e che ne disciplinino la gestione, la valorizzazione e i processi di trasferimento tecnologico.

Art. 19 - Riservatezza

Le Università e gli Enti convenzionati si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

Art. 20 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., il Rettore di ciascuna Università e Ente convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni

vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.

Art. 21 - Coperture assicurative

Ogni Università e Ente contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso la relativa Unità operativa siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università o Ente convenzionato, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

Le Università e gli Enti contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i e Regolamento UE 2016/679.

Art. 23 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università e gli Enti firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università che funge da sede amministrativa del Centro.

Art. 24 - Modifiche alla Convenzione

Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altre Università o Enti di Ricerca al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo approvate dagli organi di governo delle Università e degli Enti convenzionati e formalizzate con appositi atti aggiuntivi.

Art. 25 - Registrazione e imposta di bollo

Il presente Atto viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4. Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d'uso- del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (art.2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede Amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

La Magnifica Rettrice
La Sapienza Università di Roma

Data

Il Magnifico Rettore
Università degli Studi di Bergamo

Il Magnifico Rettore
Università degli Studi di Salerno

Il Magnifico Rettore
Università degli Studi di Torino

Il Magnifico Rettore
Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia
